

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## X.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI ARMANDO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge (Discussione):</b>	
TESAURO ed altri: Norme di attuazione per il personale delle ferrovie dello Stato del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante adeguamento ed integrazione del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, concernente provvedimenti a favore degli agenti ferroviari ex combattenti, reduci ed assimilati. (197);	
CAPPUGI ed altri: Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-1945 ed assimilati. (325) . . . . .	129
PRESIDENTE . . . . .	129, 132, 134
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Relatore</i>	130
CAPPUGI . . . . .	133
TROISI . . . . .	134
MAZZA . . . . .	134
BOGONI . . . . .	134
VIOLA ed altri: Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che, per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale, furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941. (406) .	134
PRESIDENTE . . . . .	134, 135
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Relatore</i>	134
CAPPUGI . . . . .	135
MAZZA . . . . .	135
BOGONI . . . . .	135

La seduta comincia alle 9,30.

BENSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tesauro ed altri: Norme di attuazione per il personale delle ferrovie dello Stato del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante adeguamento ed integrazione del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, concernente provvedimenti a favore degli agenti ferroviari ex combattenti, reduci ed assimilati (197); e Cappugi ed altri: Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati (325).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Tesauro, Leone e Mazza: « Norme di attuazione per il personale delle ferrovie dello Stato del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, mediante adeguamento ed integrazione del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, concernente provvedimenti a favore degli agenti ferroviari ex combattenti, reduci ed assimilati », e dei deputati Cappugi, Gasparsi, Driussi, De Meo, Sabatini e Colasanto: « Benefici di carriera in favore degli agenti delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 ed assimilati ».

A norma dell'articolo 133 del Regolamento, trattandosi di identico argomento, la discus-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

sione generale sarà svolta contemporaneamente su entrambe le proposte.

Era stato chiesto il parere della I Commissione. Essendo ampiamente scaduti i termini di tempo regolamentari, s'intende, a termini del regolamento medesimo, che quella Commissione vi abbia rinunciato.

L'onorevole Jervolino Angelo Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore*. Con regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, furono estesi ai cittadini che avevano partecipato ad operazioni belliche i benefici di carriera concessi in occasioni consimili. Con decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, vennero fissate le norme per la concessione dei benefici in parola. Senonchè, mentre la disposizione suddetta fu applicata nei riguardi dei funzionari delle pubbliche Amministrazioni, dei benefici in parola non hanno ancora goduto gli agenti delle ferrovie dello Stato.

Per tale ragione, ad iniziativa di due gruppi di deputati, sono state presentate due distinte proposte di legge, entrambe tendenti ad applicare le disposizioni concernenti i benefici di carriera agli agenti delle ferrovie dello Stato che sono stati combattenti.

Dirò subito che, delle due proposte di legge che sono oggetto della nostra discussione, mi è sembrata più completa quella d'iniziativa degli onorevoli Cappugi ed altri. Pertanto prego la Commissione di fermare su di essa la propria attenzione, e ciò perché, discutendosi la proposta di legge presentata dagli onorevoli Cappugi ed altri si esamina implicitamente quella presentata dagli onorevoli Tesauro, Leone e Mazza.

Prima di entrare in argomento, desidero informare la Commissione che dopo ripetuti incontri e relative discussioni col proponente e con gli uffici del Ministero dei trasporti, discussioni alle quali ha anche partecipato il nostro Presidente, onorevole Angelini, sono riuscito a raggiungere i necessari accordi per rielaborare i testi delle proposte di legge in un testo unificato.

Sulle modifiche apportate richiamo particolarmente l'attenzione degli onorevoli colleghi: essi potranno così rilevare i vantaggi e, in taluni casi, le limitazioni rispetto a qualche precedente norma contenuta nella proposta dell'onorevole Cappugi.

L'articolo 1 ha subito una modifica di forma e qualcuna di sostanza. Nel comma *a*) di detto articolo, riguardante coloro che possono essere ammessi al concorso a posti di ispettori di seconda classe se rivestiti di qua-

lifica di grado 6° ferroviario, si è sentita la necessità di precisare che occorre, però, una anzianità di grado non inferiore ad anni tre, essendo, questa, una norma di carattere generale per le promozioni. Dal comma *b*) è stata tolta la categoria degli interpreti, perché la Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha fatto conoscere che nei ruoli di quell'Azienda non esiste tale qualifica. Dal comma *c*) sono stati tolti i posti di alunni d'ordine degli uffici, perché è stato fatto rilevare che carenza di alunni d'ordine si verifica nelle stazioni e non negli uffici. Nel comma *d*) si è aggiunto che, per concorrere a posti di aiuto macchinista, il candidato deve dimostrare di essere in possesso delle prescritte abilitazioni oltre ai requisiti comuni richiesti per le altre categorie.

Pertanto, l'articolo 1 — da me rielaborato — risulterebbe come segue:

## ART. 1.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi ai seguenti concorsi interni per titoli e per esperimento pratico:

*a*) a posti di ispettori di 2ª classe se rivestiti di qualifica di grado 6° ferroviario con anzianità di grado non inferiore ad anni tre ed a posti di allievo ispettore negli altri casi, se in possesso di laurea;

*b*) a posti di segretario, disegnatore, assistente lavori, sottocapo delle stazioni e capotecnico di 3ª classe, se in possesso di licenza di scuola media superiore;

*c*) a posti di alunni d'ordine delle stazioni, aiutanti disegnatori, sorveglianti ai lavori, conduttori, se in possesso di licenza di scuola media inferiore;

*d*) a posti di guardasala, frenatore, operaio, aiuto macchinista, se in possesso di licenza di scuola elementare e, per questa ultima qualifica, anche delle prescritte abilitazioni.

L'articolo 2 contiene una semplice modifica di forma che non comporta varianti sostanziali salvo la specificazione che la norma — prevista da questo articolo — riguarda gli agenti di ruolo di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine. Siccome la norma è più favorevole ai candidati, ho ottenuto l'assenso dello stesso proponente onorevole Cappugi.

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

Ecco, pertanto, il testo dell'articolo 2 da me rielaborato:

## ART. 2.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano conseguito il grado di sottufficiale, sono ammessi ai concorsi di cui al punto c) dell'articolo 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto.

La stessa precisazione di cui all'articolo 2 è stata inserita nell'articolo 3. Inoltre si è aggiunto che, per godere dei benefici della norma — formante oggetto di questo articolo —, il candidato deve essere in possesso di determinati requisiti che lo rendano idoneo al passaggio del grado e deve superare un periodo di esperimento della durata di mesi sei. Anche questa è una norma di carattere generale, sulla quale l'Amministrazione intende rimanere ferma. Di conseguenza, il nuovo testo dell'articolo 3 risulta del seguente tenore:

## ART. 3.

Gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato di grado XI o inferiore e quelli di grado X non rivestiti della qualifica di alunno d'ordine, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che durante la guerra abbiano conseguito il grado di ufficiale sono ammessi al passaggio di grado corrispondente ad una delle qualifiche di cui al punto c) dell'articolo 1 della presente legge anche se sprovvisti del titolo di studio prescritto purché ritenuti idonei e previo un periodo di esperimento della durata di mesi sei.

Il passaggio suddetto avrà decorrenza dalla data di ultimazione dell'esperimento in parola.

Poiché ciascun articolo prevede anche la data di decorrenza del beneficio concesso dalla proposta di legge in esame, si è ravvisata la necessità di proporre, di conseguenza, la soppressione dell'articolo 4, proponente decorrenze diverse le quali avrebbero danneggiato gli agenti ferroviari che hanno già un loro posto determinato nei ruoli: e ciò quale elemento importante e preminente ai fini delle promozioni.

L'articolo 5 è stato completamente modificato. Il testo originario demandava al Ministro dei trasporti la facoltà di emanare le norme per l'espletamento dei concorsi e per le sistemazioni previste dai precedenti articoli. Nel detto articolo era, in verità, proposto di immettere nei ruoli tutti gli agenti risultati idonei nei concorsi e ritenuti meritevoli dei passaggi, anche in eccedenza alla pianta organica.

A tale proposta l'Amministrazione ha opposto serie difficoltà. Perciò — dopo ampia discussione — siamo riusciti a raggiungere un accordo, che riteniamo buono. Nell'articolo è precisato il numero dei posti che possono essere messi a concorso; il che deve dare serenità e sicurezza agli eventuali concorrenti. Inoltre, ho creduto apportare una inversione nell'ordine degli elementi da valutare per la compilazione delle graduatorie aggiungendovi un elemento nuovo e cioè il rapporto informativo. Ecco il testo dell'articolo 5, come è stato da me concordato con l'Amministrazione ferroviaria.

## ART. 5.

I concorsi di cui agli articoli 1 e 2 saranno banditi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il numero di posti appresso indicati.

Concorsi di cui al punto a) dell'articolo 1 . . . . .	N. 30
Concorsi di cui al punto b) dell'articolo 1 (da ripartire fra i concorrenti in relazione alle specializzazioni dei rispettivi titoli di studio) . . . . .	» 200
Concorsi di cui al punto c) dell'articolo 1 . . . . .	» 400
Concorsi di cui al punto d) dell'articolo 1 . . . . .	» 1.000

Le graduatorie dei concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 e le sistemazioni disposte dall'articolo 3 della presente legge saranno stabilite in base ai seguenti elementi:

- 1°) benemerenze militari e servizio trascorso in zona di operazione;
- 2°) qualifica ed anzianità di grado e di servizio;
- 3°) benemerenze di servizio;
- 4°) rapporto informativo;
- 5°) altri titoli professionali e culturali.

Tutti gli agenti, risultati vincitori nei concorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, saranno inquadrati nella qualifica per la quale hanno concorso subordinatamente all'esito favorevole di un periodo di esperimento pra-

## LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

tico della durata di sei mesi. La decorrenza delle nomine conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 è stabilita dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie.

Anche l'articolo 6 è stato modificato, mantenendo la richiesta di includere, nelle commissioni per l'espletamento dei concorsi, un ferroviere mutilato ed un ferroviere combattente. È sembrata giusta la presenza di rappresentanti delle categorie interessate, per la maggior tutela dei diritti dei candidati.

Quanto alla presidenza di ciascuna commissione — ove lo stesso Ministro non voglia assumerla — essa può, dal Ministro, essere affidata al Sottosegretario di Stato, al Direttore Generale o ad un Capo Servizio del Ministero dei trasporti. Pertanto non si è ritenuto necessario lasciare la proposta che cioè le Commissioni dovranno essere presiedute da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato.

L'articolo, di conseguenza, — nella sua rielaborazione — è del tenore seguente:

## ART. 6.

Il Ministro dei trasporti nominerà le apposite Commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dalla presente legge includendo in ciascuna di esse un ferroviere mutilato ed un ferroviere combattente.

L'articolo 7 contiene modifiche di forma e di sostanza: quest'ultima a favore degli agenti ferroviari ex combattenti. Dirò subito che lo spirito informatore di tutta la proposta di legge, nel suo complesso, è stato quello di arrecare dei benefici ai ferrovieri combattenti. Ora, poiché è presumibile che taluni degli agenti ferroviari resteranno esclusi da benefici specifici, è giusto che per lo meno abbiano un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito. Mi pare necessario richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla importanza di questo articolo: esso è una innovazione nelle leggi a favore di ex-combattenti.

Devo anche fare rilevare che ho dovuto modificare la dizione proposta dall'onorevole Cappugi. La proposta in parola si riferiva a coloro che non beneficavano dei passaggi di grado cioè a coloro che sono considerati nell'articolo 3. Poiché la proposta di legge prevede non soltanto i passaggi di grado, ma anche promozioni per concorsi interni, mi è sembrato più preciso usare la formula: « coloro che non beneficavano delle concessioni fatte nei precedenti articoli ».

Perciò presento il nuovo testo dell'articolo 7 nella formulazione che segue:

## ART. 7.

Agli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato, combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficavano delle concessioni fatte con i precedenti articoli, è concesso — a seguito d'istanza dell'interessato — un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo.

Degli ultimi due articoli, propongo la soppressione. L'articolo 8, infatti, è perfettamente inutile, perché esso non deve garantire nulla: è tutta la legge che garantisce la tutela dei diritti degli agenti ferroviari ex combattenti.

L'articolo 9 neppure mi è parso accettabile. Esso viene a porre delle limitazioni a norme di carattere generale e deferisce, inoltre, al Ministro la competenza di decidere sulle eventuali controversie, senza tener conto che la controversia potrebbe insorgere contro l'operato dello stesso Ministro.

In virtù delle leggi in vigore e specie per l'articolo 103 della Costituzione, la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione è affidata al Consiglio di Stato ed agli altri organi di giustizia amministrativa e non vedo l'opportunità di una deroga.

Richiamo, infine, l'attenzione della Commissione sulla necessità del reperimento dei fondi per le maggiori spese, in obbedienza al disposto dell'articolo 81 della Costituzione.

Non credo di dover aggiungere altro. Sono, tuttavia, a disposizione della Commissione per quegli eventuali chiarimenti che, nella discussione generale o nell'esame dei singoli articoli, si rendessero necessari. Comunque penso che la Commissione possa con serenità dare il suo voto favorevole a questa proposta di legge, alla quale ho portato il mio contributo fervido e doveroso.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Jervolino per la diligenza e la passione con cui ha trattato questo problema, la cui risoluzione è tanto attesa dalle categorie interessate.

In effetti, abbiamo svolto, in questi giorni, un lavoro preparatorio per renderci conto delle possibilità di realizzare le aspirazioni di questa categoria, e sono convinto che il testo che abbiamo concordato risponde allo scopo.

In sostanza, l'indagine è consistita nella ricerca di una sincronizzazione delle esigenze dell'azienda ferroviaria con quelle delle categorie interessate, e siamo riusciti a stabilire il numero dei posti — il massimo che ci sia stato possibile — ai quali potranno accedere, secondo le varie qualifiche, gli ex combattenti.

Ma l'elemento di cui vorrei fare rilevare l'importanza notevole, e che certamente significherà la piena soddisfazione delle esigenze della categoria degli ex combattenti, è rappresentato dall'innovazione, rispetto alla legge del 1927, che si è introdotta in questo provvedimento, là dove vengono riconosciuti due anni di anzianità a tutti indistintamente. Come è noto, la legge del 1927, invece, metteva a concorso soltanto un numero limitato di posti. Null'altro. Questo provvedimento, invece, offre maggiori benefici, e li offre a tutti.

Però, con l'onorevole Jervolino, abbiamo notato che occorre tener altresì presenti i diritti degli altri agenti ferroviari e non andare al di là di un equo limite, nel pieno rispetto delle posizioni di ognuno. Molti ferrovieri, infatti, pur non essendo stati combattenti, hanno sopportato notevoli sacrifici e sofferenze nel periodo della guerra, e quindi è stato necessario articolare la proposta di legge in modo da stabilire un certo equilibrio fra le esigenze degli uni e i diritti degli altri.

Ho voluto fare questo cenno, perché la Commissione sappia che il testo proposto dall'onorevole Jervolino non è frutto di un'improvvisazione: invero, ognuno di noi ha valutato la situazione con senso di responsabilità e col pieno rispetto di tutte le esigenze.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUGLI. Ringrazio l'onorevole Jervolino e l'onorevole Presidente dell'accurato esame a cui hanno sottoposto la nostra proposta di legge, e dico subito che, in gran parte, le modifiche che sono state annunciate dal relatore mi trovano consenziente.

C'è, tuttavia, un punto sul quale desidero richiamare l'attenzione della Commissione. Non bisogna dimenticare che questa proposta di legge viene all'esame della Camera dopo un'attesa di lunghi mesi, durante i quali non si è riusciti a far ottenere ai ferrovieri quello che la legge disponeva a loro favore: e, cioè, l'estensione ai ferrovieri combattenti ed assimilati della seconda guerra mondiale dei benefici concessi ai combattenti della guerra 1915-18. Poiché i ferrovieri, nella precedente occasione, ottennero alcuni particolari benefici che non vennero concessi ai combattenti

delle altre amministrazioni, i ferrovieri hanno sempre sostenuto di avere diritto, anche questa volta, a ciò che ottennero i loro colleghi dopo l'altra guerra.

Invero, il Ministero dei trasporti ha sempre sostenuto con decisione questa tesi, tanto che il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ne ha discusso più volte con il Ministero del tesoro ed è sorto finanche un conflitto d'interpretazione della legge. Così, nell'attesa della soluzione di questo conflitto, i ferrovieri non hanno finora fruito nemmeno dei benefici comuni a tutti gli altri combattenti. Ecco, allora, perché, nel compilare la proposta, ho introdotto l'articolo 7, che è diretto a rimediare, in parte, a ciò che si è perduto in questi anni durante i quali questi combattenti non hanno fruito alcun beneficio.

La natura dell'articolo 7 è nettamente diversa da quella dei primi tre articoli. I primi tre articoli offrono ai ferrovieri ex combattenti, provvisti di titolo di studio, il diritto a partecipare a concorsi loro riservati; il che significa, in fondo, che questi benefici non sono poi così straordinari come si vorrebbe far credere. Anzi, sono cosa normale, ove si consideri che vi sono degli ex combattenti provvisti di titoli di studio, i quali, tuttavia, rivestono un grado inferiore a quello a cui il loro titolo di studio darebbe diritto. Pertanto, si vuol bandire un concorso per titoli al fine di attribuire a questi combattenti il posto che ad essi compete, pur che sia disponibile nella pianta organica.

E quando a coloro i quali non avranno potuto usufruire di quei benefici, si regalano due anni di anzianità, in pratica, questo beneficio non può nemmeno considerarsi totalmente compensativo. Perché, infatti, mentre la partecipazione al concorso offre la possibilità di passare di grado — e nel caso della promozione al grado V si passa addirittura dal grado VI del gruppo B al grado V del gruppo A — a costoro non si dà altro che una retrodatazione formale di anzianità.

Però, bisogna dare atto all'amministrazione che essa, accettando l'articolo 7, compie un notevole atto di giustizia verso gli ex combattenti, facendo loro recuperare in parte il tempo perduto.

Debbo rettificare l'affermazione secondo cui i benefici concessi da questo provvedimento sarebbero superiori a quelli concessi con analoghi, precedenti provvedimenti. È vero, sì, che in questa occasione c'è in più la disposizione dell'articolo 7; ma i benefici riguardanti i concorsi non sono affatto iden-

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

tici, perché la volta precedente gli idonei fuori graduatoria non perdevano affatto il diritto ad essere inquadrati nel grado superiore. quest'inquadramento, infatti, poteva avvenire nei due anni successivi, man mano che si fossero resi disponibili i posti. Con la disposizione che ci viene prospettata dal relatore, non vi è più questa possibilità per gli idonei fuori graduatoria, possibilità che noi avevamo invece previsto nella nostra proposta.

È evidente, comunque, che un onesto tentativo di conciliazione fra le diverse esigenze esiste. Per questo motivo io ritengo che il relatore meriti un plauso e che il nuovo testo, salvo appunto la questione degli idonei, possa essere accettato. Mi riservo, naturalmente, di intervenire ancora in sede di esame degli articoli.

TROISI. Quanti sono i posti messi a concorso?

PRESIDENTE. Complessivamente sono 1630.

MAZZA. Desidero ringraziare l'onorevole Jervolino per il suo proficuo e preciso lavoro. Come presentatore dell'altra proposta di legge, riconosco che la proposta dell'onorevole Cappugi è più completa. Mi riservo di intervenire appena sarò in possesso del nuovo testo proposto dal relatore.

BOGONI. Ritengo che non sia possibile continuare la discussione generale, in mancanza del nuovo testo rielaborato dall'onorevole Jervolino.

PRESIDENTE. Farò distribuire in giornata il nuovo testo; quindi, se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viola ed altri: Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che, per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale, furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941. (406).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viola, Musotto, La Spada,

Le Noci. Concorsi interni per titoli ed esperimento a 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo ed a 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico fra gli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che, per essere stati chiamati alle armi per partecipare alla seconda guerra mondiale, furono impediti di prendere parte rispettivamente ai concorsi interni indetti coi decreti ministeriali 485 e 484 del 26 agosto 1941.

Anche per questa proposta era stato chiesto il parere della Commissione interni. I termini di tempo sono passati senza che il parere sia stato espresso. S'intende che la Commissione interni vi abbia rinunciato.

Il relatore, onorevole Jervolino Angelo Raffaele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Relatore*. Il titolo stesso della proposta contiene la giustificazione del provvedimento. Si tratta di questo: con regio decreto n. 27 del 6 gennaio 1942 venne riservato un certo numero di posti da mettere a concorso, a conflitto ultimato, a beneficio degli agenti ferroviari chiamati alle armi, e propriamente 8 posti di gruppo A per il ramo tecnico ed 8 posti di gruppo A per il ramo amministrativo. Tale concessione fu fatta perché i detti agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato dei gradi VIII (X statale), muniti del diploma di licenza di scuola media superiore, non avevano potuto partecipare ai concorsi interni per titoli e per esami indetti con decreti ministeriali del 26 agosto 1941 portanti i nn. 484 e 485.

La Direzione Generale delle ferrovie dello Stato — a seguito del regio decreto suddetto —, il 24 febbraio 1947 invitava i reduci di guerra, che si trovassero nelle prescritte condizioni, ad avanzare domanda di ammissione ai concorsi in parola. Gli esami furono indetti con decreto ministeriale 20 luglio 1949, n. 316, nonostante che il termine massimo per l'espletamento dei concorsi, riservato ai reduci di guerra, fosse stato fissato al 15 aprile 1948, e ciò con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 124. La Corte dei conti respinse il decreto ministeriale facendo giustamente rilevare che era decorso il termine prestabilito.

Di conseguenza l'onorevole Viola con altri colleghi, ha preparato la proposta di legge in oggetto che è meritevole di essere presa in considerazione.

Scendendo ad un esame particolareggiato dei singoli articoli, dirò che nulla di sostanziale vi è da osservare, così come nulla hanno osservato gli uffici ministeriali neppure per

---

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1954

---

quanto riguarda la retrodatazione delle promozioni e l'inquadramento dei vincitori nei ruoli, a norma dell'articolo 6 della proposta di legge in oggetto.

Per armonia con la proposta di legge Cappugi, sulla quale poc'anzi ho riferito, mi sembra opportuno, anche per questa, dare la precedenza, nella valutazione dei titoli, alle benemerienze di servizio e di guerra. Come pure ritengo necessario aggiungere il rapporto informativo ai titoli da valutare per ciascun concorso.

Per ragioni formali, più che sostanziali, sarebbe opportuno precisare che la proposta di legge in esame non arreca aggravio al bilancio dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e che quindi non v'è bisogno di specificare il reperimento dei fondi, a norma dell'articolo 81 della Costituzione.

Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di voler approvare la proposta di legge, con le modifiche da me indicate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAPPUGI. Siccome il relatore ha manifestato una certa perplessità circa la data di inquadramento, credo che sia necessario mantenere quella indicata nella proposta stessa, per una ragione di giustizia che tengo a porre in evidenza. Non bisogna infatti dimenticare che oltre al bando di concorso, vi

furono anche precise disposizioni per gli esami, il che vuol dire che il concorso era, praticamente in atto. Per questo motivo, ritengo che, almeno in questo caso, la promessa fatta ai combattenti circa l'anzianità, debba essere mantenuta; e ciò se vogliamo veramente rimediare con giustizia a ciò che quei combattenti hanno fino ad ora perduto.

MAZZA. Pur riconoscendo che si tratta di due cose diverse, mi sembrerebbe opportuno rinviare la discussione anche di questa proposta di legge.

BOGONI. Prego il Presidente di considerare la necessità di non rinviare troppo a lungo la discussione, trattandosi di una questione la cui soluzione è molto attesa dalle categorie interessate. Ciò vale anche per le precedenti proposte.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO VERDIROSI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI